Rapporto

numero	data	competenza
8651 R	11 maggio 2026	DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI

della Commissione giustizia e diritti sull'iniziativa parlamentare 26 gennaio 2026 presentata nella forma elaborata da Alessandro Mazzoleni e cofirmatarie per la Commissione giustizia e diritti per la modifica dell'art. 50 cpv. 4 della Legge sull'organizzazione giudiziaria

(v. messaggio 11 febbraio 2026 n. 8651)

I. INTRODUZIONE

Il 6 ottobre 2025 il Parlamento ha approvato il messaggio n. 8600 del 9 luglio 2025, relativo alla trasformazione digitale della giustizia ticinese (progetto MyABI/Juris). In tale contesto sono state modificate diverse disposizioni della Legge sull'organizzazione giudiziaria (LOG), tra cui gli artt. 39 cpv. 1, 41 cpv. 1 lett. b, 50 cpv. 4 e 89a, con entrata in vigore il 1° gennaio 2026.

II. OGGETTO DELL'INIZIATIVA

L'iniziativa interviene sull'attuale formulazione dell'art. 50 cpv. 4 LOG, che attribuisce alla Corte delle assise correzionali la competenza nei casi in cui il Procuratore pubblico propone una pena pecuniaria superiore a 180 aliquote giornaliere.

Tuttavia, il diritto penale federale fissa proprio in 180 aliquote giornaliere il limite massimo della pena pecuniaria (art. 34 CP). Ne consegue che la fattispecie prevista dalla norma cantonale non può, allo stato attuale, concretizzarsi nella pratica.

Questa incongruenza rende la disposizione non solo priva di applicazione concreta, ma anche difficilmente conciliabile con l'art. 41 cpv. 1 lett. b LOG, che attribuisce alla Pretura penale la competenza per i casi fino al massimo consentito dal diritto federale.

L'iniziativa propone quindi un intervento puntuale di coordinamento normativo, volto a ristabilire la coerenza interna della LOG e il suo allineamento con il diritto federale.

L'atto si prefigge quindi di adeguare il disposto, ma senza cambiare la ripartizione sostanziale delle competenze, limitandosi a correggere una norma che, così come formulata, non può trovare applicazione.

III. POSIZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO

Nel messaggio n. 8651 dell'11 febbraio 2026, il Consiglio di Stato condivide la modifica proposta.

Il Governo rileva che l'intervento proposto non è altro che un adeguamento tecnico-normativo al diritto superiore, idoneo a ristabilire la coerenza interna della legge, anche in relazione alle competenze della Pretura penale (art. 41 cpv. 1 lett. b LOG).

Per questi motivi, il Consiglio di Stato invita il Parlamento ad adottare l'iniziativa parlamentare elaborata.

IV. CONCLUSIONI

Alla luce di quanto precede, avendo esaminato la presente iniziativa parlamentare elaborata, che propone un adeguamento puntuale della LOG alla luce del diritto federale vigente, la Commissione ritiene che l'intervento proposto abbia natura esclusivamente tecnica e sia necessario per ristabilire la coerenza dell'ordinamento cantonale con il diritto federale vigente.

Non si tratta di una modifica sostanziale delle competenze né di una revisione delle scelte operate dal legislatore in occasione della recente riforma, ma semplicemente della correzione di una disposizione che, allo stato attuale, non può trovare applicazione.
L'iniziativa consente quindi di eliminare un'incongruenza normativa e di garantire maggiore chiarezza nella prassi.

Per questi motivi, la Commissione giustizia e diritti propone al Gran Consiglio di accogliere l'iniziativa parlamentare elaborata nei termini esposti.

Per la Commissione giustizia e diritti:

Simona Genini, relatrice
Berardi - Bertoli - Capoferri -
Demir - Durisch - Gendotti - Lepori -
Maderni - Mazzoleni - Minotti - Noi -
Quadranti - Rossi - Soldati - Zanetti

Disegno di

Legge
sull'organizzazione giudiziaria
(LOG)
modifica del….

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista l'iniziativa parlamentare del 26 gennaio 2026 presentata nella forma elaborata da Alessandro Mazzoleni e cofirmatarie per la Commissione giustizia e diritti
visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8651 dell'11 febbraio 2026,
visto il rapporto della Commissione giustizia e diritti n. 8651 R dell'11 maggio 2026

decreta:

I
La legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG) è modificata come segue:

Art. 50 cpv. 4
[4]La Corte delle assise correzionale è composta da un giudice del Tribunale penale cantonale e giudica i reati per i quali il procuratore pubblico propone una pena detentiva superiore a sei mesi e che non eccede due anni.

II
[1]La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
[2]Essa entra in vigore immediatamente.